



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Trasmessa ai capigruppo consiliari il _____

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n. _____

Il _____

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale ad uso della Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con l'Università di Ferrara per l'attivazione di tirocini curriculari

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **09:30** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Presente/Assente
SINDACO	Moro Davide	P
ASSESSORE	Rosina Andrea	P
ASSESSORE	Favero Gino	A
ASSESSORA	Gazzabin Serena	A
ASSESSORA	Menegazzo Cinzia	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 20-05-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Vegro Linda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 20-05-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con l'Università di Ferrara per l'attivazione di tirocini curriculari

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" consente ai soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lettera a) tra cui gli enti di formazione e le università, di promuovere attività di tirocinio, di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 1859/1962 (20.1.1999 n.9) ;

Preso atto che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/1998, n.142, recante norme di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;

Considerato che il D.M.270/2004, art.10, comma 5, lettera d) annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/1998 n.142;

Visto che il D.M.270/2004, art.10, comma 5, lettera e) annovera nelle ipotesi di cui all'art.3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1324 del 23/07/2013 con la quale è stata rivista la disciplina regionale in materia di tirocini, conformemente ai contenuti di cui all'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24/01/2013 sottoscritto ai sensi della Legge n.92 del 28/06/2012;

Preso atto che il Comune di Due Carrare ha già stipulato convenzioni con Istituti Universitari per l'avvio di progetti formativi e di tirocinio che hanno avuto buon esito;

Considerato che il tirocinio curricolare costituisce per lo studente un'importante esperienza che ha come principale intento quello di formare professionalmente la persona, anche in vista del suo futuro ingresso nel mondo del lavoro;

Ritenuto pertanto di stipulare una convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (tirocinio curricolare) anche con l'Università di Ferrara, così da ampliare la possibilità per i giovani tirocinanti di Due Carrare, o paesi limitrofi, di effettuare i loro progetti formativi presso il nostro Comune;

Preso atto che tali tirocini sono esclusivamente di tipo curricolare, quindi non soggetti a forme di rimborso obbligatorie, diversamente dai tirocini extracurricolari, e non costituiscono rapporto di lavoro;

Richiamato lo statuto comunale, che prevede che il Comune (art.4) *“promuove la cultura e le condizioni di pari opportunità nel mondo del lavoro e in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale”, nonché “riconosce il ruolo fondamentale di tutte le attività ed istituzioni culturali ed in particolare delle istituzioni scolastiche, con le quali collabora attivamente, nel pieno rispetto della loro autonomia”;*

Dato atto che l'Istituto Universitario promotore si farà carico della copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Ritenuto

di approvare lo schema di convenzione con l'Università di Ferrara, allegato al presente provvedimento sub A), onde poter attivare alcuni progetti formativi, tramite tirocini formativi, stabilendo che gli stessi non comportano oneri diretti e/o riflessi a carico del Comune,

di demandare al responsabile di settore ogni azione necessaria all'adempimento di quanto previsto dal presente atto;

Ritenuto, infine, di proporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, onde poter avviare i tirocini già nel periodo estivo,

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile favorevoli;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate,

1. di approvare lo schema di convenzione allegato (All. A) al presente provvedimento, per accogliere soggetti in tirocinio curricolare dell'Università di Ferrara, dando atto che la stessa è da considerarsi “soggetto promotore” al quale compete l'assicurazione dello stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, dando atto che non vi sono oneri diretti e/o riflessi a carico del Comune;
2. di dare atto che detta convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco mediante firma digitale e certificata, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241 del 1990 così come modificato dalla L. n. 221/2012, e trasmessa all'Università di Ferrara;
3. di demandare al responsabile di settore ogni azione necessaria all'adempimento di quanto previsto dal presente atto.

Successivamente, con separata e unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Allegato A)



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

(Convenzione n° del)

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara - in qualità di *soggetto promotore*, codice fiscale 80007370382, nella figura del Direttore Generale Dott. Giuseppe Galvan, nato a Ferrara (FE) il 21/07/1960 e domiciliato per la carica in Ferrara in Via L. Ariosto n. 35

E

Nome azienda:

con sede legale in Via num.....

CAP..... Città..... Prov.....

Partita Iva o Codice Fiscale

di seguito denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata da (Nome e Cognome)

.....

carica ricoperta.....

nato/a a..... il

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato

dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Il Soggetto Ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, è tenuto a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi specifici connessi all'impresa, fermo restando che l'Università di Ferrara garantisce ai propri studenti-tirocinanti adeguata formazione di base in materia di salute e sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale ove previsti.

Art. 5 Assicurazioni

I tirocinanti, **studenti iscritti a corsi promossi dall'Università di Ferrara**, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2. e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio.

Art. 6 Adempimenti informativi

L'Università di Ferrara si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al Soggetto Ospitante per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali.

Art. 7 Norme finali

La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, anche solo di una delle parti.

Art. 8 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Ferrara quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 9 Registrazione e spese

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La convenzione, in materia di bollo, sarà assoggettata alla vigente normativa fiscale.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento nella persona del suo Rettore, tratta i dati raccolti per le finalità connesse all'attivazione di tirocini curriculari, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile del trattamento a cui rivolgersi è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara, sede Via L. Ariosto 35 – 44121 Ferrara.

Ferrara,

per l'Università di Ferrara

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Galvan (DD 520/2018)

per il Soggetto Ospitante (timbro e firma)
